Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 18 agosto | Numero 196

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-37

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 11
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 43 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari. . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari o telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Legge *n. 1382 relativa alla conversione del decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, autorizzante la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni e alle Provincie mutui senza interesse per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.*

Regio decreto-legge *n. 1384 che estende ai Comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919 e da indicarsi con decreto Ministeriale, le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e reca inoltre altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1386 che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Regio decreto-legge *n. 1388 che istituisce i capitoli 121*-bis *e 124*-VII *nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 1390 concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata, o al corpo della R. guardia di finanza e richiamati in servizio durante la guerra.*

Regio decreto *per la nomina del gr. uff. Emilio Ovazza a vice direttore generale* ad honorem *delle ferrovie dello Stato.*

Commissione delle prede: *Ordinanze per la chiusura delle istruttorie nei procedimenti concernenti i giudizi per gli accertamenti riguardo alle navi di bandiera austro-ungarica denominate* Arciduca Stefano, Ampelea, F. Musner, Luzon *e* Robinia.

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Avviso — Smarrimenti di ricevute* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 31 luglio 1919* (Continuazione) — **Camera dei deputati:** *Seduta del 24 luglio 1919* — — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi, apportandovi le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 1. — Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro pei quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1927, ai Comuni e alle Provincie, anche riuniti in Consorzio, mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquant'anni, con le garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).

I mutui potranno anche concedersi ad Istituti di beneficenza o ad altri enti morali; in tale caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2. — La somma complessiva da darsi per tali mutui non potrà superare i quarantacinque milioni.

Ogni singolo mutuo non potrà eccedere la somma di lire ottocentomila.

Gli interessi saranno a carico dello Stato, che li corrisponderà direttamente alla Cassa depositi e prestiti in tante quote annue uguali quanti saranno gli anni di ammortamento. I fondi occor-

renti saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

Il concorso dello Stato potrà essere concesso anche quando i mutui siano contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non potrà importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori contemplati dall'articolo precedente sono estese, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto e siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche da eseguirsi con mutui di favore e col concorso dello Stato.

Art. 3. — La concessione dei mutui richiesti a norma degli articoli precedenti sarà disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda debitamente documentata.

Art. 4. — In ogni Provincia potranno essere costituiti fra Comuni, o fra la Provincia e tutti i Comuni, consorzi per la creazione d'Istituti di cura a norma dell'articolo 1, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari, ed in genere per la manifestazione delle diverse forme di attività dirette a combattere la diffusione della tubercolosi.

Il prefetto provvede alla eventuale dichiarazione della obbligatorietà ed alla costituzione dei detti Consorzi - su parere conforme del Consiglio provinciale - ed all'approvazione delle convenzioni regolatrici.

Su parere conforme dei Consigli provinciali interessati potranno essere costituiti Consorzi fra Provincie limitrofe e fra Comuni appartenenti a Provincie limitrofe. In tal caso i provvedimenti relativi alla costituzione saranno adottati dal Ministero dell'interno.

Gli atti di tali enti sono esenti da tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Art. 5. — In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 sarà stanziata la somma di lire due milioni, da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari antitubercolari da parte dei Consorzi di cui all'articolo precedente e di altri enti.

Uguale somma di lire duemilioni sarà iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1918-919, per essere erogata in contributi al funzionamento dei dispensari stessi.

Art. 6. — In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno saranno stanziate per ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di lire un milione e mezzo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio;

b) la somma di lire cinquecentomila da erogarsi in sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplate dagli articoli precedenti, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari;

c) la somma di lire centomila da erogarsi per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario.

Art. 7. — Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, salvo per ciò che riguarda il capoverso dell'articolo 5, saranno portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 8. — Il Governo del Re è autorizzato ad istituire presso la Direzione generale della sanità pubblica un ufficio tecnico per la applicazione delle presenti disposizioni e di quelle relative al concorso dello Stato nelle opere che interessano la pubblica igiene limitatamente al tempo ritenuto necessario per l'applicazione delle disposizioni stesse, per la spesa annua complessiva di lire 60,000 e di determinare le modalità per la prima assunzione del personale, anche in deroga alle norme vigenti.

È autorizzato altresì ad introdurre nel bilancio le variazioni conseguenti alle disposizioni che precedono e ad emanare le norme per la esecuzione di questo e dei precedenti articoli.

Art. 9. — Entro il 30 giugno 1920 sarà presentato al Parlamento apposito progetto di legge portante nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro segretario di Stato per l'interno e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'istruzione pubblica e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai Comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, tutte le disposizioni stabilite col decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, per le località danneggiate dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918, autorizzandosi, per la relativa spesa, una prima assegnazione di somma di lire dieci milioni, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Il sussidio che lo Stato può concedere a norma dell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale per le riparazioni di stabili, che si eseguono durante gli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921, sarà determinato nella somma corrispondente alla spesa di mano d'opera sino al massimo di lire duemilacinquecento e nella somministrazione gratuita dei materiali occorrenti ed impiegabili con tale somma, secondo la perizia approvata dal genio civile.

Per la riparazione delle case coloniche, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, lo Stato provvede altresì al trasporto gratuito dei materiali sul luogo d'impiego dalle stazioni.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, e per tutto l'esercizio finanziario 1919-920, la misura del sussidio, la somministrazione gratuita dei materiali e il trasporto di questi sul luogo d'impiego per le case coloniche è applicabile anche per le riparazioni non ancora eseguite od in corso di esecuzione nelle località danneggiate dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.

Art. 3.

Alla riparazione di case di proprietà delle vedove e degli orfani dei militari morti in guerra e dei militari mutilati inabili al la-

voro, nelle località colpite dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919, sarà provveduto gratuitamente d'ufficio a cura del Genio civile.

Alle stesse persone sarà accordato un ricovero costruito dallo Stato, qualora gli stabili non possano essere riparati.

Quando la stessa persona sia proprietaria di più stabili danneggiati, la riparazione sarà eseguita per uno solo di essi, e propriamente per quello che costituisce la sua ordinaria abitazione.

Art. 4.

È fissato al 31 dicembre 1920 il termine, di cui all'art. 1°, secondo comma, del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2080, per la presentazione, a norma degli articoli 1, lettera *d)* e 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, di domande di sussidio e di mutuo per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919.

Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione di domande di mutuo, ai sensi dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, ed anche agli effetti del successivo articolo 22 del decreto Luogotenenziale medesimo.

Art. 5.

Ai Comuni danneggiati, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie, anche in relazione agli sgravi di sovrimposta che potranno essere stabiliti.

Per tale spesa si faranno con decreto del ministro del tesoro le occorrenti variazioni nel bilancio nel Ministero dell'interno.

Per l'attuazione del disposto del presente articolo saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme contenute nel cap. III, titolo I, parte I, del testo unico delle leggi pel terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 6.

Sono prorogati a sei mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace il termine di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661, già prorogato al 31 dicembre 1919 col decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 888, e quello di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, già prorogato al 31 dicembre 1918, con l'art. 1, lettera *b)*, del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per la presentazione da parte di Provincie, di Comuni e di enti morali, di domande di sussidio e di mutuo, a norma dell'art. 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D)*.

Art. 7.

È prorogato a tutto settembre 1920 il termine di cui al 4° comma dell'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D)*, già prorogato al 30 settembre 1919 con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 888, per la esecuzione dei lavori di riparazione delle case danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, appartenenti a persone povere che al 31 gennaio 1916 abbiano chiesto il sussidio dello Stato.

Art. 8.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'esecuzione di lavori dipendenti da terremoti, può procedere all'espropriazione di stabilimenti di produzione di materiali, di fornaci ed accessori, e di aree per impianto di tali stabilimenti o per estrazione di materie prime, salvo le limitazioni che possano essere stabilite per decreto Reale.

Art. 9.

I mandati a disposizione e di anticipazione, di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, possono essere emessi a favore dei funzionari delegati all'esecuzione dei lavori dipendenti dai terremoti, fino al limite rispettivamente di lire due milioni e di lire un milione.

Art. 10.

Per le spese urgenti in occasione di disastri tellurici o di altra natura, potranno emettersi sul fondo autorizzato con l'art. 1, lettera *b)*, del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, mandati a disposizione o di anticipazione per somma superiore alle trentamila lire e la giustificazione del pagamento potrà essere fatta a spese ultimate.

I fondi prelevati vengono reintegrati sulle autorizzazioni di spesa che siano consentite da provvedimenti speciali per riparazioni di danni prodotti dal disastro.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — MORTARA — TEDESCO — BACCELLI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 67. Indennità e spese per gli ispettori centrali, ecc.	100,500 —
Cap. n. 114. Indennità per ispezioni e missioni varie, ecc.	345,000 —
	445,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, numero 1143;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 121-*bis* « Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Udine, quelli dei Comuni di dette Provincie già invase dal nemico e sgombrati, nonchè degli altri enti locali ivi esistenti, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa », collo stanziamento di lire trentamilioni (L. 30.000.000).

Art. 2.

Nello stato di previsione predetto è istituito il capitolo n. 124-VII « Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei Comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricata altresì dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli enti danneggiati dalla invasione nemica », con lo stanziamento di lire dodicimila (lire 12,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1390 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435;

Visti gli articoli 62 e 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, numero 418;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di finanza, per il tempo in cui, richiamati, abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea od imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi rivestiti e degli stipendi raggiunti durante il richiamo, limitatamente, però, al periodo trascorso nelle predette destinazioni.

Art. 2.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata od al corpo della Regia guardia di finanza, richiamati pure in occasione di guerra, che non abbiano avuto comandi di truppe combattenti o non siano stati addetti a servizi di prima linea o non siano stati imbarcati su navi armate, sarà fatta, all'atto del rinvio in congedo e secondo le norme al momento stesso in vigore, una nuova liquidazione di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti; limitatamente, però, al periodo del richiamo trascorso nella predetta condizione e ai due terzi dell'aumento che in tal modo verrà a risultare.

Resta fermo il disposto della legge 19 luglio 1906, n. 389, per la liquidazione della pensione definitiva agli ufficiali della posizione ausiliaria all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 24 maggio 1915.

Art. 4.

Rimane abrogato il decreto-legge Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 418.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, modificato con l'art. 1° del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il grande ufficiale ingegnere Emilio Ovazza, capo servizio principale delle ferrovie dello Stato a riposo, è nominato vice direttore generale *ad honorem* delle ferrovie stesse.

Il ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione nella udienza del 31 luglio ultimo concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Arciduca Stefano*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Arciduca Stefano*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 6 agosto 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella udienza del 31 luglio ultimo concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 24 giuno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Ampelea*.

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

Ordina:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giuno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Ampelea*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 6 agosto 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione nell'udienza del 31 luglio ultimo, concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *F. Musner*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *F. Musner*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 6 agosto 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella udienza del 31 luglio ultimo concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Luzon*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA

la chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Luzon*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 6 agosto 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Curcio*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa dalla Commissione nell'udienza del 31 luglio ultimo concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Robinia*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Robinia*.

Il segretario della Commissione procederà alle notificazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 6 agosto 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il commissario del Governo: *De Notaristefani*.

Il segretario: *Curcio*.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 5). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	558268	700 —	Bermond Erminia, *nubile*, dom. in Savoulx, con usufrutto vitalizio ad Allois Delfina fu Pietro Maurizio, vedova di Bermond Luigi, dom. a Savoulx (Torino)	Bermond Erminia *di Margherita, minore sotto la tutela legale della madre*, dom. in Savoulx, ecc. come contro
»	691836	700 —	Riccioli Concetta di Cosmo, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto vitalizio a Guidi *Alamanno* fu Luigi, dom. in Napoli	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Guidi *Emilio Alemanno* fu Luigi, dom. in Napoli
»	692244	175 —		
Cons. 5 %	88998	50 —	Baldi Giuseppe di *Giuseppe*, dom. in Gambugliano (Vicenza).	Baldi Giuseppe di *Giacomo*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

Il signor Fabrizi Giuseppe di Isidoro, quale amministratore dell'Opera e Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Petrognano, frazione del comune di Spoleto (Perugia) sotto il titolo San Michele Arcangelo o Sant'Angelo, dom. elettivamente in Spoleto, nello studio legale dell'avv. Carlo Gismondi, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Santolini della pretura di Foligno, il 25 aprile 1919 ha diffidato il signor Befani Igino, residente e domiciliato in Trevi (Perugia), a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati nominativi cons. 3 0/0 n. 23332 di L. 3; n. 35784 di L. 3, e cons. 3,50 0/0 n. 29523 di L. 31,50, n. 116162 di L. 213,50, e n. 112702 di L. 105, tutti intestati alla predetta Chiesa o Sagrestia, e dei quali il signor Fabrizi si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute regolari opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli stessi, pervenuta dal signor Fabrizi Giuseppe.

Roma, 31 maggio 19 9.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data della ricevuta: 29 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Nardone Alberto fu Domenico (pos. n. 627622) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 80,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4281 — Data della ricevuta: 3 giugno 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Paino Angelo fu Onofrio (pos. n. 371560) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 125 — già consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3069 — Data della ricevuta: 23 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Dol Soglio Emanuele fu Antonio (pos. n. 657538) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1650 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data della ricevuta 8 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Nardone Francesco (pos. n. 629013) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 agosto 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.09	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.06	—

N. B. — Fino a tutto il giorno 18 le Borse sono chiuse.

Corso medio dei cambi

del giorno 9 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 117,18 — Londra 39,01 — Svizzera 159,19 — **New York** 8 95 — Oro 154 66.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147;

Decreta:

Art. 1.

Presso ciascuno dei distretti di Corte di appello indicati nello unito elenco è indetto un concorso speciale per la nomina a pretore, a norma del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

Il numero dei posti e le sedi messe a concorso in ciascun distretto sono indicati nell'elenco medesimo.

Art. 2.

Coloro i quali sono forniti dei titoli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, qualunque sia la loro attuale residenza, possono prendere parte al concorso per qualsiasi distretto designato nell'unito elenco. È permesso anche di concorrere per più di uno, ma non per più di tre distretti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda al ministro della giustizia su carta da bollo da L. 2.

Nella domanda deve essere chiaramente indicato il distretto di Corte di appello per il quale l'aspirante intende concorrere. L'aspirante deve anche dichiarare se concorre per qualunque delle sedi del distretto indicate nell'elenco, ovvero se esclude talune di esse.

Nel caso che l'aspirante prenda parte a concorsi per più distretti, occorrono tante domande quanti sono i concorsi ai quali egli partecipa.

In questo caso egli deve anche indicare in quale distretto preferirebbe di essere destinato in caso di nomina.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita;

b) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

c) certificato comprovante la data di iscrizione nell'albo degli avvocati o dei procuratori esercenti e la continuità dell'iscrizione da cinque anni almeno, ovvero copia del decreto di nomina a notaro ed eventualmente dei successivi decreti per trasferimenti di sede;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata. Qualora l'aspirante sia un invalido di guerra ai sensi della legge 25 marzo 1917, n. 481, il certificato medico deve essere rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o dal Comitato locale ad essa collegato; e deve contenere l'esplicita dichiarazione che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira. In ogni caso è ritenuto inidoneo all'ufficio l'aspirante che sia affetto da cecità, sordità o sordomutismo, che sia mutilato degli arti inferiori o di uno di essi, e che non abbia l'uso libero almeno di uno degli arti superiori con idoneità alla scrittura.

Art. 5.

La domanda, con i documenti e con i titoli che il candidato stimerà utile di esibire, deve essere presentata al procuratore generale, presso la Corte di appello del distretto al quale il concorso si riferisce, entro il 31 agosto 1919.

È però in facoltà dell'aspirante di consegnare la domanda e i documenti al procuratore del Re presso il tribunale del luogo di sua dimora, il quale li trasmetterà immediatamente al procuratore generale competente, dandogliene, se occorre, avviso telegrafico.

E' nulla la domanda presentata fuori termini.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 6.

Il procuratore generale accerta la regolarità della domanda e dei documenti e comunica immediatamente al primo presidente il nome dell'aspirante.

Le informazioni indicate nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, devono essere raccolte con la maggiore possibile sollecitudine in modo che al più tardi per la fine del mese di settembre 1919 tutte le domande siano regolarmente istruite.

Il procuratore generale richiede al procuratore del Re competente la dichiarazione del casellario giudiziario a norma dell'art. 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107.

Art. 7.

La Commissione indicata nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, è convocata non oltre il 10 ottobre p. v.

La Commissione, dopo avere giudicato della idoneità di ciascun concorrente, procede alla formazione della graduatoria di merito. Se più aspiranti siano ritenuti di uguale merito, la Commissione ne fa menzione, salvo agli aspiranti la preferenza a cui ciascuno di essi potesse aver diritto per taluno dei titoli indicati nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti palesi.

Art. 8.

Ciascuna Commissione dovrà avere ultimato i suoi lavori non oltre il 31 ottobre 1919.

Tutti gli atti del concorso, con le domande, i documenti e titoli presentati dagli aspiranti sono trasmessi al Ministero dal primo presidente, insieme alla graduatoria proposta dalla Commissione e alla relazione sui lavori della medesima.

Il primo presidente trasmette anche i documenti relativi ai titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

Art. 9.

Sono nominati pretori, entro il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto, i primi classificati nelle graduatorie, rettificate, quando occorra, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919.

La nomina è fatta secondo l'ordine delle graduatorie con riserva di anzianità.

La graduatoria generale di tutti i pretori dei diversi distretti sarà formata, successivamente, in conformità dell'art. 9 del predetto decreto Luogotenenziale.

Art. 10.

Nel decreto di nomina di ciascun pretore gli è assegnata la sede, nel distretto per il quale è concorso, in uno dei mandamenti indicati nell'elenco unito.

Il pretore che non accetti la residenza assegnatagli o che non si presenti ad assumere servizio nel termine di legge è considerato rinunziante all'effetto del concorso.

Ai posti che rimarranno così disponibili per rinunzia o per qualsiasi altro motivo è in facoltà del ministro di provvedere, entro tre mesi dal giorno in cui risulteranno vacanti, mediante nomine successive fra coloro che, compresi nelle graduatorie, siano risultati in eccedenza del numero dei posti messi a concorso.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione delle prime nomine, nessuna nuova nomina può essere fatta in base ai risultati del concorso.

Coloro che ottengono la nomina con successivi decreti, a norma del capoverso primo, prendono posto nella graduatoria generale dopo i loro colleghi.

Roma, 25 luglio 1919.

Il ministro: MORTARA.

ELENCO.

Distretto di Corte di appello presso il quale si bandisce il concorso: Ancona.

Numero dei posti messi a concorso: 10.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Arquata del Tronto — Montecarotto — Pennabilli — Sant'Angelo in Vado — Gualdo Tadino — Montefalco — Pergola — Santa Vittoria in Matenano — Mondavio — Monterubbiano — Roccasinibalda — Sassoferrato — Montalto Marche — Orvinio — Sant'Agata di Feltria — Sarnano.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Aquila.

Numero dei posti messi a concorso: 24.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Amatrice — Antrodoco — Barisciano — Bisenti — Bomba — Campli — Capestrano — Casoli — Castel di Sangro — Castelvecchio Subequo — Castiglione Messer Marino — Celano — Cittaducale — Fiamignano — Introdacqua — Montereale — Montorio al Vomano — Nereto — Notaresco — Orsogna — Paglieta — Palena — Pescocostanzo — Pizzoli — Sassa — Torricella Peligna.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Bologna.

Numero dei posti messi a concorso: 8.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Alfonsine — Argenta — Castiglione dei Pepoli — Codigoro — Comacchio — Copparo — Loiano — Minerbio — Saludecio — Sant'Arcangelo di Romagna — Savignano di Romagna — Sogliano al Rubicone.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Brescia.

Numero dei posti messi a concorso: 16.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Bagnolo Mella — Bagolino — Bovegno — Breno — Edolo — Gandino — Gonzaga — Pandino — Piazza Brembana — Pisogne — Preseglie — Rovato — Sarnico — Sermide — Trescorre Balneario — Verolanuova — Viadana — Vilminore.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Cagliari.

Numero dei posti messi a concorso: 35.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Aggius — Ales — Benetutti — Bitti — Bolotana — Cabras — Carloforte — Castelsardo — Cuglieri — Fluminimaggiore — Fonni — Guspini — Iglesias — Ierzu — Mores — Nuraminis — Orani — Oschiri — Osilo — Pattada — Pozzomaggiore — San Nicolò Gerrei — Sant'Antioco — Santu Lussurgiu — Senis — Serramanna — Seui — Simaxis — Siniscola — Sorgono — Sorso — Terralba — Terranova Pausania — Teulada — Tiesi — Tortolì — Villanova Monteleone.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Casale.

Numero dei posti messi a concorso: 21.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Acqui — Bistagno — Broni — Castellazzo Bormida — Castelnuovo Scrivia — Cocconato — Gabiano — Gavi — Molare — Mombaruzzo — Monbello Monferrato — Mombercelli — Montalto Pavese — Montiglio — Nizza Monferrato — Occimiano — Oviglio — Rivalta Bormida — Robbio — Rocchetta Ligure — Sale — San Salvatore Monferrato — Varzi — Vignale — Villalvernia — Volpedo — Zavattarello.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Catania.

Numero dei posti messi a concorso: 5.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Centuripe — Ferla — Mirabella Imbaccari — Pachino — Rammacca — Scicli — Troina.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Catanzaro.

Numero dei posti messi a concorso: 45.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Ajello — Amantea — Ardore — Arena — Badolato — Borgia — Bova — Campana — Cariati — Caulonia — Cirò — Cittanova — Corigliano Calabro — Cortale — Cotrone — Cropani — Davoli — Feroleto Antico — Filadelfia — Fuscaldo — Gallina — Gasperina — Gimigliano — Gioiosa Jonica — Grimaldi — Laureana di Borello — Longobucco — Maida — Martirano — Melito Porto Salvo — Morano Calabro — Mormanno — Oppido Mamertina — Oriolo — Petilia Policastro — Rose — San Demetrio Corone — San Giovanni Fiore — San Marco Argentano — Santa Severina — Savelli — Scilla — Serra San Bruno — Serrastretta — Sinopoli — Soriano Calabro — Spezzano Albanese — Squillace — Stilo — Taverna — Tiriolo — Verbicaro.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Napoli.

Numero dei posti messi a concorso: 40.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Accadia — Aquilonia — Avigliano — Bella — Bonefro — Brienza — Caggiano — Camerota — Cantalupo nel Sannio — Capriati al Volturno — Casacalenda — Castelfranco in Miscano — Castropignano — Chiaromonte — Corleto Perticara — Esperia — Frosolone — Grottaminarda — Lagonegro — Laurenzana — Lauria — Laurino — Matera — Moliterno — Montagano — Monte Sano sulla Marcellana — Noepoli — Orsara di Puglia — Pescopagano — Pisticci — Postiglione — Riccia — Rionero in Vulture — San Chirico Raparo — San Giorgio la Molara — San Giovanni in Galdo — San Mauro Forte — Sant'Arcangelo di Basilicata — Sant'Elia a Pianisi — Sanza — Stigliano — Teora — Tolve — Tricarico — Trivigno.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Palermo.

Numero dei posti messi a concorso: 23.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Aidone — Alia — Aragona — Barrafranca — Bivona — Burgio — Caltabellotta — Cammarata — Campobello di Licata — Castelvetrano — Ciminna — Favignana — Gibellina — Mussomeli — Naro — Niscemi — Palma Montechiaro — Pantelleria — Piazza Armerina — Pietraperzia — Polizzi Generosa — Prizzi — Ravanusa — Ribera — Salemi — San Mauro — Castelverde.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Parma.

Numero dei posti messi a concorso: 10.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Bardi — Borgotaro — Busseto — Fanano — Ferriere — Lama Mocogno — Langhirano — Lugagnano Val d'Arda — Monticelli d'Ongina — Poviglio — Rivergaro.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Torino.

Numero dei posti messi a concorso: 30.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Andorno Cacciorna — Bagnasco — Bannio — Benevagenna — Biandrate — Borgovercelli — Caraglio — Carrù — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Crodo — Donnaz — Fenestrelle — Frabosa Soprana —

Gattinara — Govone — La Morra — Mongrando — Murazzano — Ormea — Ornavasso — Paesana — Peveragno — Prazzo — Sampeyre — San Damiano Macra — S. Stefano Belbo — Scopa — Tenda — Trino — Verrès — Vico Canavese — Vigone — Vinadio.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Trani.

Numero dei posti messi a concorso: 18.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Andria — Cagnano Varano — Ceglie Messapica — Celenza Valfortore — Deliceto — Francavilla Fontana — Locorotondo — Mottola — Oria — Ortanova — Poggiardo — Rodi Garganico — Ruffano — S. Agata di Puglia — S. Giovanni Rotondo — S. Vito de' Normanni — Ugento — Vernole — Vico del Gargano — Vieste — Volturara Appula.

Distretto di Corte d'appello presso il quale si bandisce il concorso: Venezia.

Numero dei posti messi a concorso: 15.

Preture fra le quali, secondo le esigenze del servizio, saranno scelte quelle da assegnare ai vincitori del concorso: Adria — Ampezzo — Ariano Polesine — Asiago — Barbarano — Cavarzere — Crespino — Dolo — Fonzaso — Isola della Scala — Lendinara — Mel — Moggio Udinese — Sanguinetto — Tarcento — Tregnago — Valdagno.

2 *Il ministro*: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919 con cui è stato indetto il concorso per titoli a 70 posti di geometra in prova nel R. corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1919 con cui il termine per la presentazione delle domande per il concorso predetto è stato prorogato al 26 agosto 1919;

Decreta:

Il numero dei posti di geometra in prova del genio civile messi a concorso con il decreto sopraindicato è aumentato da 70 a 100 e il termine utile per la presentazione delle domande è prorogato dal 26 agosto al 10 settembre 1919.

Roma, 13 agosto 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919 con cui è stato indetto il concorso per titoli a 30 posti di segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1919 con cui il termine per la presentazione delle domande per il concorso predetto è stato prorogato al 27 agosto 1919;

Decreta:

Il numero dei posti di segretario in prova nell' Amministrazione centrale dei lavori pubblici messi a concorso con il decreto sopraindicato è aumentato da 30 a 35 e il termine utile per la presentazione delle domande è prorogato dal 27 agosto al 10 settembre 1919.

Roma, 13 agosto 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919 con cui è stato indetto il concorso per titoli a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel R. corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1919 con cui il termine per la presentazione delle domande per il concorso predetto è stato prorogato al 25 agosto 1919;

Decreta:

Il numero dei posti di ingegnere allievo in prova del genio civile messi a concorso con il decreto Ministeriale sopraindicato è aumentato da 50 a 80 e il termine utile per la presentazione delle domande è prorogato dal 25 agosto al 10 settembre 1919.

Roma, 13 agosto 1919.

Il ministro: PANTANO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 677, concernente l'ispettorato delle scuole medie e normali;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 agosto 1914, n. 1081;

Veduto il decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615;

Decreta:

È bandito un concorso per titoli per sei posti di ispettore delle scuole medie e normali con lo stipendio iniziale di L. 2500 a norma del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186;

Gli ispettori dovranno essere scelti per le seguenti materie:

1 per lettere latine e greche;
1 per storia e geografia;
1 per filosofia;
1 per matematica;
1 per fisica;
1 per storia naturale.

Le domande d'ammissione, in carta legale da L. 2, devono pervenire al Ministero dell'istruzione (Direzione generale per l'istruzione media) non più tardi del giorno 30 settembre 1919.

Non si terrà conto delle domande che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici scolastici locali.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono:

a) essere stati, o essere presentemente, professori ordinari o capi d'Istituto, con almeno dodici anni di lodevole servizio di ruolo in scuole medie o normali, Regie o pareggiate;

b) oppure essere provveditore agli studi con almeno tre anni di servizio come insegnanti di ruolo in scuole medie o normali, Regie o pareggiate.

c) oppure essere professori ordinari o straordinari d'Università o d'Istituti d'istruzione superiore, con un servizio effettivo di almeno tre anni come insegnanti di ruolo in scuole medie o normali, Regie o pareggiate;

d) oppure essere stati dichiarati idonei nei concorsi d'ispettore permanente delle scuole medie banditi il 18 luglio 1909 e il 12 ottobre 1910.

Non sono ammessi al concorso coloro che non si trovino in possesso di uno dei requisiti sopra indicati.

Oltre ai documenti comprovanti tali requisiti, i candidati possono presentare tutti quei titoli (documenti, pubblicazioni, ecc.) che servano ad attestare la loro attitudine all'ufficio d'ispettore. Ciascun concorrente deve, inoltre, determinare nella domanda a quale dei posti sopra indicati intende concorrere.

Ciascun concorso è giudicato da apposita Commissione. Ogni Commissione designerà in ordine di merito i vincitori per un numero di posti possibilmente doppio di quelli messi a concorso.

I vincitori del concorso che non accetteranno l'ufficio perderanno ogni diritto derivante dal presente concorso e non saranno ammessi ai concorsi successivi, salvo il caso di giustificati motivi.

Poichè l'art. 16 del regolamento vieta nelle scuole medie l'adozione dei libri di testo compilati dagli ispettori, ciascun concorrente deve, nella domanda d'ammissione al concorso, dichiarare che riconosce che i suoi libri non possono esse adottati, anche se scritti in collaborazione con altri.

Roma, 10 agosto 1919.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 31 luglio 1919.

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia, continua il suo discorso.

Però si deve riconoscere che nella culla del diritto costituzionale, in Inghilterra, si è fatto ricorso al sistema del decreto-legge.

Egli che insorse contro l'abuso dell'usurpazione del potere legislativo, che solo in alcuni casi può essere giustificato, difende oggi il Governo che emise il decreto-legge, non solo per il principio di continuità di Governo, ma perchè gli sembra inaccettabile il modo con cui è stata fatta la censura.

Qualunque decreto-legge viola lo Statuto; la questione sta se il decreto-legge violi una disposizione dello Statuto che vieti di fare un decreto-legge.

L'art. 71 dello Statuto deve essere interpretato seguendo la dottrina sul significato della frase « giudici naturali ».

Vi sono molte giurisdizioni speciali.

Creare una giurisdizione speciale non viola l'art. 71 che non impedisce tale provvedimento.

Dimostra poi che neanche l'art. 70 dello Statuto è stato violato. In questo articolo non è negata la deroga alla giurisdizione ordinaria, ma è richiesta una legge; ma il potere esecutivo può usurpare il potere legislativo, salvo a chiedere poi l'approvazione del Parlamento, che la può anche negare.

Comprende la correttezza del pensiero del senatore Polacco; ma spera, durante la discussione, poterlo convincere che era inscindibile l'urgenza di una parte delle disposizioni del disegno di legge dall'urgenza delle altre disposizioni.

Può il Senato rifiutare la sua approvazione al decreto-legge, ma farebbe cosa precipitata, mentre può, con emendazioni, convertirlo in un ottimo provvedimento (Approvazioni)

Dimostra non potersi sostenere che nel novembre 1916 non vi fosse urgenza di emanare il decreto Luogotenenziale, nel momento che più ferveva la guerra, quando il Parlamento si era rassegnato a non esercitare le sue funzioni ed a dare i pieni poteri al Governo.

Invita il Senato a non dare il suo voto all'ordine del giorno del senatore Bensa, per non venire alla conseguenza di trovarsi innanzi ad un disegno di legge mutilato (Approvazioni).

BETTONI. Parla per una mozione d'ordine circa la votazione dei diversi ordini del giorno e rileva che il Senato si trova in condizioni difficili per poter deliberare sull'ordine del giorno del senatore Bensa, non completamente illuminato per votarlo, dolente di doverlo respingere.

Crede utile che l'Ufficio centrale si ponga d'accordo con coloro che hanno preso parte alla discussione per compilare un testo unico accessibile anche ai meno competenti tecnicamente.

ROLANDI RICCI, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Bettoni.

POLACCO. Fa osservare che se prima il senatore Bensa non ritira il suo ordine del giorno, non può accogliersi la proposta del senatore Bettoni.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Dichiara di accettare la proposta del senatore Bettoni.

FRASCARA, segretario. Dà lettura degli ordini del giorno dei senatori Bensa, Polacco, Del Carretto e Garavetti.

BENSA. Mantiene il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiede se l'ordine del giorno Bensa sia appoggiato.

(È appoggiato).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Dichiara che il Governo accetta l'ordine del giorno del senatore Garavetti e soggiunge che l'ordine del giorno del senatore Polacco per quella parte di motivazioni che mette capo alla discussione del passaggio alla discussione degli articoli è conforme alle idee del Governo, ma in esso vi è una parola che per rispetto al Ministero precedente, non può accettare.

Se non fosse accolto l'ordine del giorno del senatore Garavetti, pregherebbe il senatore Polacco di sostituire nel suo ordine del giorno alla parola « si duole » l'altra « rileva » per non esprimere alcuna censura.

POLACCO. Accoglie l'invito del ministro di grazia e giustizia, ed osserva che il suo ordine del giorno si potrà votare per divisione.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'ordine del giorno del senatore Bensa che è il più lato, non accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dal Governo.

(Non è approvato).

GARAVETTI. Svolge il suo ordine del giorno.

Riassume i principali argomenti addotti nella discussione a favore del disegno di legge, e loda lo spirito di conciliazione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE Chiede se l'ordine del giorno Garavetti sia appoggiato.

(È appoggiato)

ROTA. Parla sull'ordine della votazione Gli sembra che l'ordine del giorno del senatore Polacco, cui crede aderiranno i firmatari dell'ordine del giorno del senatore Bensa, abbia un tale contenuto che gli assicuri la precedenza su quello del senatore Garavetti.

Rileva che dal complesso della discussione balza il concetto fondamentale che al disegno di legge occorra fare molti e molti emendamenti. Ora il mettere prima in votazione l'ordine del giorno Garavetti, che sorvola sugli emendamenti, non risponde ai concetti espressi nella discussione. Perciò sia in ordine di forma, sia in ordine di sostanza, crede che debba darsi la precedenza nella votazione all'ordine del giorno del senatore Polacco.

POLACCO. Sostiene essere consono a tutto l'andamento della discussione che il Senato si pronunci su ciò che è stato il pernio della discussione stessa.

PRESIDENTE. Osserva che siccome le conclusioni dell'ordine del giorno Garavetti sono identiche a quelle dell'ordine del giorno del senatore Polacco, e siccome l'ordine del giorno del senatore Garavetti è più lato, deve darsi la precedenza a questo.

POLACCO. Non fa questione di precedenza; ma gli preme di stabilire ciò che il Senato deve votare.

BETTONI. Domanda la constatazione del numero legale.

Appello nominale.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la constatazione del numero legale.

BISCARETTI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiara che dall'appello nominale risulta che il Senato non è in numero legale.

Rinvia il seguito della discussione a domani.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che il ministro competente ha trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Fracassi, De Novellis e Scaramella Manetti, e che a norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico dell'odierna tornata.

La seduta è tolta alle ore 19.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 24 luglio 1919

Presidenza del vice-presidente RAVA.

La seduta comincia alla 15.5.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Per la salute dell'on. Crespi.

PAVIA, con vivo dolore ha appreso stamani che uno dei nostri delegati alla Conferenza della pace, l'on. Crespi, colto da improvviso malore, è forse in questo momento oggetto di una operazione, che ne mette in serio pericolo la vita. (Impressione).

Mentre esprime i più fervidi voti per la salute di lui, prega la Presidenza di volere assumere più precise notizie e di manifestare alla famiglia dell'on. Crespi il cordiale augurio della Camera per un suo pronto ristabilimento. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, con grande dolore e sorpresa ha appreso il grave stato in cui verso l'on. Crespi.

Si associa ai voti, espressi con così affettuose parole dall'onorevole Pavia, per la salute del collega che tutti stimano ed onorano.

La Presidenza si darà premura di chiedere più precise notizie, con la speranza che sianó rassicuranti, ed invierà alla famiglia dell'on. Crespi una parola di conforto e di augurio. (Vive approvazioni).

VISOCCHI, ministro di agricoltura, in nome del Governo, si associa ai voti espressi dall'on. Pavia e dall'on. Presidente, con l'augurio che le notizie che si attendono possano confermare quello, che è nel voto di tutti, che, cioè, la vita dell'on. Crespi non corra pericolo. (Vive approvazioni).

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Vinaj, Gambarotta ed altri, per i sottufficiali.

VINAJ, dà ragione di una proposta di legge sottoscritta da altri 64 deputati, per miglioramenti economici e morali ai sottufficiali dell'esercito e della marina.

Segnala le condizioni in cui versa la classe dei sottufficiali dell'esercito e della marina; e lamenta che, nonostante le promesse fatte dal 1911 in occasione della legge organica, ad essi non si sia fino ad oggi adeguatamente provveduto.

Rileva che, mentre il Governo ha accolto le giuste richieste dei sottufficiali dei Reali carabinieri e delle guardie di finanza, la condizione dei sottufficiali dell'esercito e della marina è stata, invece, peggiorata col provvedimento che ha diminuito il limite massimo degli anni di servizio per il loro collocamento a riposo d'autorità.

La proposta di legge risponde quindi ad un criterio di vera giustizia. Essa, d'altra parte, non può incontrare ostacoli nelle condizioni del tesoro dello Stato, avendo soprattutto una portata morale.

Invoca pei sottufficiali l'assegnazione di un vero e proprio stipendio, una più giusta liquidazione di pensione, la estensione dei benefici concessi agli impiegati dello Stato, la concessione dell'esercizio del diritto elettorale.

Conclude pregando la Camera di voler prendere in benevola considerazione questa proposta di legge, che, mentre darà soddisfazione ai legittimi desideri di una classe così benemerita della patria, gioverà altresì all'esercito ed alla marina. (Vive approvazioni).

ALBRICCI, ministro della guerra, ricorda che già riconobbe tutta l'importanza della questione dei sottufficiali e promise di occuparsene personalmente.

Deve peraltro notare che dal 1911 sensibili miglioramenti sono stati portati alla condizione dei sottufficiali.

Ad ogni modo una Commissione da lui subito nominata sta alacremente studiando in questo momento la questione. E confida di avere presto proposte concrete, che esaminerà con tutta la benevolenza che la classe dei sottufficiali merita.

Intanto, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta d'iniziativa dell'on. Vinaj.

SECHI, ministro della marina, assicura che la questione sarà esaminata con benevolenza, anche per quanto concerne i sottufficiali della Regia marina.

A questo effetto si gioverà degli studi preparati dal suo predecessore, il quale però non aveva ancora avuto l'assenso del ministro del tesoro. E procurerà di fare per i sottufficiali della marina quanto le condizioni della finanza consentono.

Nota peraltro che, per quanto concerne la carriera, vi sono per i sottufficiali di marina particolari difficoltà derivanti dalla loro specializzazione.

Ad ogni modo anche nell'esame di questa questione porterà l'amore che ha sempre avuto per la benemerita classe dei sottufficiali. Intanto, con le consuete riserve, consente anch'egli alla presa in considerazione della proposta di legge.

(La proposta di legge è presa in considerazione).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito dello svolgimento della mozione del deputato Gambarotta e di altri per i pensionati.

GAMBAROTTA, ricorda che la sua mozione per i pensionati, alla quale hanno apposto la firma circa 150 deputati, fu già parzialmente discussa nel marzo scorso.

Dimostra come le pensioni liquidate sotto regimi economici ben diversi dal presente siano inadeguate ai bisogni odierni.

Afferma la necessità della perequazione delle pensioni e l'aumento dell'aliquota a favore delle vedove le quali ora hanno solamente un terzo della pensione già spettante al marito.

Poichè il Governo ha in parte provveduto ai bisogni più urgenti con la concessione di assegni di caro-viveri, ritiene doveroso che tali assegni, attualmente di lire trenta per i pensionati e di lire venti per gli orfani minorenni e le vedove, siano aumentati ed estesi a tutte le categorie finora escluse, e così ai pensionati aventi pensioni superiori alle lire tremila, ai reduci delle patrie guerre, ai ferrovieri andati a riposo prima del gennaio 1909, agli agenti forestali, ai genitori pensionati, alle vecchie orfane dei pensionati degli Stati cessati, che sono già pensionate in base alle leggi di quegli Stati, ma sono escluse dal caro-viveri, ai pensionati degli archivi notarili, agli insegnanti comunali andati in pensione prima del 1911, ai medici condotti, a tutti i pensionati delle Provincie, dei Comuni e degli enti locali.

Raccomanda anche le sorti dell'antico personale delle costruzioni ferroviarie di Stato.

Sostiene che gli assegni di caro-viveri per i pensionati devono essere esonerati dalla ricchezza mobile.

Chiede che siano semplificate le pratiche per la riscossione delle pensioni, abolendo il certificato-vita per i pensionati che si presentano personalmente a riscuotere.

Invoca per l'accoglimento delle sue domande il beninteso interesse e spirito di conservazione dello Stato, che deve sentirsi sorretto dalla gratitudine di coloro che hanno servito le pubbliche Amministrazioni e hanno diritto alla solidarietà della nazione (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

DENTICE, insiste sulla necessità improrogabile che i voti dei pensionati siano esauditi, essendo evidente la sproporzione tra gli assegni di pensioni e il rincaro della vita.

Ricorda che già altre volte questa Camera ebbe ad occuparsi dello stesso problema, e nota come le ragioni svolte valsero a preparare l'avvento di una radicale soluzione.

Rileva che l'esistenza del contratto non ha vietato che agli impiegati fosse concesso un aumento di stipendio. L'obiezione stessa è implicitamente esclusa dal disposto del decreto Luogotenenziale del 27 maggio 1915.

Per la nostra legislazione la pensione è il pagamento differito di una parte dello stipendio dovuto all'impiegato: lo Stato in corrispettivo del lavoro assume l'obbligo di garantire all'impiegato l'avvenire per sè e per la famiglia. (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. M il Re ha ricevuto, ieri, S. E. il ministro plenipotenziario del Panama, presidente della delegazione panamense al congresso per la pace, signor Antonio Burgos.

Il ministro consegnò a Sua Maestà la medaglia-croce d'oro che la Repubblica del Panama ha stabilito in premio per coloro che in sostegno del diritto e della libertà dei popoli combatterono sui campi di battaglia.

Sua Maestà gradì l'omaggio e ne trattenne in cordiale conversazione il degno rappresentante.

La ricorrenza onomastica di S. M. la Regina Elena è stata oggi celebrata in Roma e in tutte le città sorelle colle manifestazioni più sentite e riverenti. Tutti gli edifizi pubblici, le ambasciate, i consolati e gran numero di abitazioni private hanno issata la bandiera in segno di esultanza. Numerosi telegrammi augurali sono pervenuti alla Maestà Sua.

Arrivo del generale Pershing. — Stamane, alle 9, è giunto a Roma il generalissimo americano John J. Pershing accompagnato dai generali Summerall, Hines, Prewster e da alcuni ufficiali italiani addetti alla Delegazione italiana alla Conferenza della pace.

Alla stazione, dove prestavano servizio d'onore due plotoni di RR. carabinieri, erano ad ossequiarlo le alte autorità dello Stato.

Il generale Pershing, dopo essersi trattenuto alquanto con esse, si è recato direttamente alla caserma Ferdinando di Savoia.

Quivi attendevalo S. M. il Re, col quale e coi rispettivi stati maggiori e gli addetti militari alleati si recò a cavallo alla caserma del Macao, ove ebbe luogo in suo onore una rivista delle truppe del presidio e la consegna delle decorazioni di guerra americane ad alcuni valorosi ufficiali italiani.

All'ospite gradito venne offerto da S. M. il Re un pranzo intimo a Villa Savoja. Nel pomeriggio il generalissimo americano, con gli altri ufficiali, compiè un omaggio di reverenza alle tombe Reali a Pantheon, e si recò, poscia, in Campidoglio ad un ricevimento offerto dal sindaco in nome di Roma. Nella serata l'ospite venne ricevuto da S. E. il presidente del Consiglio on. Nitti.

L'Amministrazione della marina. — Da qualche tempo appaiono sulla stampa notizie di sperpero nell'Amministrazione della R. marina.

Da diligenti e precise verifiche è risultato che esse non hanno serio fondamento, e, nella migliore delle ipotesi, sono artatamente svisate ed esagerate, non si comprende a qual fine.

Ad esempio, è falso che la Commissione di requisizione, composta di ufficiali di vascello, oltre gli stipendi e le indennità percepisca dal Ministero il 3 per cento sul prezzo di requisizione di ciascuna nave.

Tale Commissione è composta a norma di legge, di militari e di civili, con prevalenza dell'elemento civile; ed i suoi membri, che si riuniscono in media 5 o 6 volte al mese, percepiscono esclusivamente lire 10 lorde per ciascuna seduta.

Nessuna percentuale essi percepiscono, nè hanno mai percepito, sul compenso di requisizione delle navi.

L'Ambasciata di S. M. britannica comunica:

È stato pubblicato che i marinai inglesi stazionanti a Baku, allo scopo di tenere quella base marittima contro il Soviet, si sono ammutinati, issando bandiera rossa sulle navi e domandando di essere rimpatriati.

L'Ambasciata di S. M. britannica comunica che tale notizia è assolutamente fantastica.

TELEGRAMMI " STEFANI „

ZURIGO, 16. — Si ha da Budapest: Nel pomeriggio di ieri il principe reale Giuseppe ha nominato il nuovo Gabinetto, che risulta così composto:

Presidente del Consiglio dei ministri, Stephan Friedrich affari esteri, Martin Lowanzy — interni, barone Sigmund Pereny — finanze, Ich Gruenn — guerra, generale Franz Schnitzer — giustizia, Georges Baloghy — agricoltura, Stephan Szabo — istruzione pubblica e culti, Karl Huszar — igiene pubblica, Andreas Csilleriy.

In fine Jakob Bloyer è stato nominato ministro per le minoranze delle nazionalità; Stephan Haller, Joh Mayer e Xayer ministri senza portafoglio.

Il ministro senza portafoglio, conte Teléki, è stato incaricato dei lavori preparatori per iniziare i negoziati di pace alla Conferenza di Parigi.

Il Ministero per il commercio sarà assunto provvisoriamente dal presidente del Consiglio dei ministri e il Ministero per gli approvvigionamenti dal segretario di Stato Bela Terffy.

I menbri del nuovo Governo hanno prestato giuramento nel pomeriggio di oggi dinanzi all'amministratore del principe reale Giuseppe, nel palazzo del presidente del Consiglio.

Il principe reale, salutando i nuovi ministri, li ha invitati a porre ogni loro attività a profitto degli interessi della patria.

LONDRA, 16. — Un dispaccio all'*Agenzia Reuter* da Arcangelo, in data 14 corrente, reca che, in seguito alla vittoria del generale Jackson sul fronte della Dvina, continuano ad arrivare prigionieri che escono dai boschi. Il loro numero si eleva finora a duemila.

Sono state prese disposizioni per lo sgombero da Arcangelo delle truppe lettoni, polacche, estoni e lituane.

MADRID, 16. — Il Re ha firmato la legge con la quale la Spagna aderisce alla Società delle nazioni ed accetta le clausole del trattato di Versailles relative alla organizzazione del lavoro.

ROMA, 17. — È giunto da Berlino il primo telegramma, dopo la guerra di quattro anni, così concepito:

« Ministro delle poste e telegrafi — Roma.

Le relazioni telegrafiche fra l'Italia e la Germania sono state riprese col filo Berlino-Milano.

« Ministero delle poste dell'Impero ».

BELGRADO, 17. — È stato costituito il nuovo Gabinetto con la partecipazione dei rappresentanti del blocco democratico e dei socialisti.

La presidenza del Consiglio è stata assunta da Davidevic; gli affari esteri da Trumbic: l'interno da Pribiscevic.

I socialisti hanno i Ministeri della politica sociale, della sanità pubblica, degli approvvigionamenti e delle miniere e foreste.

Il generale Hagic, che non appartiene ad alcun partito politico, è stato nominato ministro della guerra.

NEW YORK, 17. — L'*Associated Press* ha da Washington: Il presidente della Repubblica del Messico, generale Carranza, ha ordinato all'incaricato di affari della Legazione della Gran Bretagna a Messico, Cumins, di lasciare il paese.

HALIFAX (Nuova Scozia), 17. — Il principe di Galles è giunto in questo porto e si è recato a visitare la corazzata italiana *Conte di Cavour* e le navi francesi *La Somme* e *Ville d'Ys*.

PARIGI, 17. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, con la signora Poincaré, ha lasciato stasera Parigi, a le 20,45, per recarsi in Alsazia-Lorena.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.